

# UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI

Roma, 26 giugno 2012

## COMUNICATO STAMPA

**Strasburgo, 26 giugno 2012 - La Slovenia condannata dalla Corte europea per la violazione dei diritti dei "cancellati".**

Con una sentenza storica pubblicata questo pomeriggio, la Grande Camera della Corte europea ha messo la parola fine alla drammatica vicenda dei "cancellati", condannando in via definitiva il Governo sloveno per la violazione dei diritti dei cittadini della ex Jugoslavia che, a seguito della dichiarazione di indipendenza della Slovenia nel 1991, erano stati cancellati illegalmente dai registri dei residenti permanenti ed avevano perso qualsiasi *status* giuridico. Chiamata a riesaminare la sentenza resa in primo grado da una Camera della Corte il 13 luglio 2010, la Grande Camera ha confermato nella sostanza la responsabilità del Governo sloveno per gli effetti della cancellazione sulla sfera privata e familiare dei ricorrenti, i quali sono stati costretti a vivere per circa 20 anni in condizioni di totale insicurezza giuridica e di abbandono materiale e morale. In particolare, respingendo integralmente le difese del Governo sloveno, la Corte ha riscontrato una violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare e dell'art. 13 che tutela il diritto ad un rimedio interno effettivo, per il persistente rifiuto delle autorità slovene di regolarizzare la posizione giuridica dei ricorrenti in conformità alle statuizioni della Corte costituzionale (che si era più volte pronunciata a favore dei cancellati) e per l'inadeguatezza della nuova legge adottata nel 2010 al fine di rimediare la situazione. Il fatto che quasi tutti i ricorrenti si fossero visti riconoscere la residenza permanente nel corso del giudizio non è stata ritenuta sufficiente dalla Corte a farne venire meno la qualità di vittime. La Corte ha altresì condannato la Slovenia per violazione del divieto di discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione europea, in quanto i cittadini della ex Jugoslavia hanno ricevuto un trattamento più sfavorevole rispetto agli stranieri, i quali - a seguito dell'indipendenza - avevano potuto mantenere il loro *status* giuridico all'interno dell'ordinamento sloveno. La Corte ha ritenuto che i ricorrenti abbiano diritto ad una riparazione pecuniaria per i danni sofferti a causa delle violazioni, liquidando in loro favore un risarcimento di 20.000 euro a titolo di danno morale e riservandosi di decidere sulla quantificazione del danno patrimoniale. Inoltre, la Corte ha condannato il Governo sloveno ad istituire entro un anno un sistema di compensazione dei danni subiti da tutti i cancellati (circa 25.000 persone), estendendo così gli effetti della sentenza anche a coloro che non avevano fatto ricorso. "Giustizia è fatta" - dichiarano gli avv. Anton Giulio Lana e Andrea Saccucci che hanno rappresentato i ricorrenti - "Finalmente, dopo molti anni di battaglie giudiziarie, i cancellati si vedranno restituire sia pure in modo parziale e tardivo la dignità perduta nel lontano 1992 e la Slovenia dovrà risarcire i danni subiti dalle migliaia di persone vittime della cancellazione".

**Ufficio Stampa UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI**

Via Emilio de' Cavalieri 11 – 00198 Roma

Tel. +39 06 8412940 (r.a.) – Fax +39 06 84085170–

E-mail: [info@unionedirittiumani.it](mailto:info@unionedirittiumani.it)